

**Oggetto:** Affidamento incarico del servizio di accoglienza ai turisti, sorveglianza, biglietteria e guardiania dei nuovi civici di Palazzo Buonaccorsi alla cooperativa sociale di tipo B “La Meridiana”.  
Proroga

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei**

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli indirizzi contenuti nell'atto di Giunta Municipale n. 421 del 22/12/2011, relativamente ai servizi di accoglienza, informazione, promozione e valorizzazione integrata dei luoghi di interesse turistico e culturale;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Macerata Cultura n° 12 dell' 28.12.2011 in cui, recependo gli indirizzi dell'atto di cui al comma precedente, si è deliberato di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere con la gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di accoglienza, informazione, promozione e valorizzazione integrata dei luoghi di interesse turistico e culturale, nonché di continuare ad avvalersi della cooperativa sociale di tipo B “La Meridiana” per ulteriori mesi 3, riservandosi inoltre la possibilità di ulteriori proroghe fino all'affidamento definitivo del servizio alla ditta vincitrice dell'appalto;

DATO ATTO che in data 08/03/2012 è stato pubblicato il bando di gara avente per oggetto: *Affidamento in appalto dei servizi di accoglienza, informazione, promozione e valorizzazione dei luoghi di interessi turistico e culturale* (Musei civici di Palazzo Buonaccorsi - Sferisterio - Torre civica - Teatro Lauro Rossi - Biblioteca Mozzi Borgetti - Museo di Storia Naturale - Teatro romano di Helvia Recina), avente scadenza 11/04/2012;

DATO ATTO altresì che, nelle more dell'affidamento dei servizi di cui al comma precedente alla ditta risultata vincitrice si rende necessario procedere a una ulteriore proroga di mesi 1 e giorni 15 dell'affidamento alla Meridiana Soc. coop. a r. l. dei servizi di accoglienza ai turisti, sorveglianza, guardiania e biglietteria dei nuovi musei di palazzo Buonaccorsi;

DATO ATTO che l'art.5 della legge 8 novembre 1991 n.381 dà facoltà agli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (cooperative di tipo B) il cui importo sia inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (€206.000,00);

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto lgs. 163/2006 che, nel disciplinare gli appalti riservati, fa espressamente salve le norme vigenti sulle cooperative sociali,

Presi contatti con la coop. Meridiana a r.l., partecipata dal Comune all'87,77% che risulta iscritta all'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2001 n. 34 quale cooperativa sociale di tipo B svolgente attività diverse da quelle socio sanitarie ed educative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate ed è dotata di organizzazione tecnico – aziendale, nella quale sono impiegate persone svantaggiate pari al 30% dei lavoratori della cooperativa;

Visto il preventivo di spesa relativo all'espletamento dei servizi in parola per la durata di mesi 1 e giorni 15 a far data dal 01.05.2012, formulato dalla cooperativa sociale Meridiana per n. 112 ore settimanali, per

l'importo lordo di €13.153,92 ( IVA inclusa);

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto che integralmente si approva;

Dato atto che la spesa complessiva trova copertura nelle risorse individuate, per il 2012, al capitolo 1.407.213, azione 55 del bilancio dell'Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- l'art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- quanto previsto dalla Legge 265/99;
- quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità in materia di determinazioni dirigenziali;

#### DETERMINA

1. Doversi prorogare l'affidamento del servizio di servizio di accoglienza ai turisti, sorveglianza, guardiania e biglietteria dei Musei Civici di palazzo Buonaccorsi alla cooperativa sociale Meridiana, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Macerata cultura in data 28/12/2011 con verbale n. 12.
2. Stabilire che il contratto di affidamento sia stipulato per la durata di mesi 1 e giorni 15 corrispondenti al periodo 01.05.2012 – 15.06.2012;
3. Approvare lo schema di convenzione allegato.
4. Impegnare la somma totale di €13.153,92 mediante imputazione ai seguenti Cap.
  - capitolo 1.407.213, azione 55 per la parte esente IVA, pari ad €5.952,00;
  - capitolo 1.407.213, azione 55 per la parte soggetta IVA, pari ad €7.201,92;
5. Stabilire che la spesa di cui al presente atto venga pagata secondo il seguente programma:  
**100% entro il 31/07/2012.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Sfrappini  
(firma all'originale)

SERVIZIO FINANZIARIO, PATRIMONIALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151.4 D.lgs 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

| Descrizione Lavoro   | Importo    | Capitolo  | Azione | Impegno |
|--|------------|-----------|--------|---------|
| Servizio di accoglienza visitatori, sorveglianza e biglietteria presso i Musei Civici – parte esente IVA   | € 5.952,00 | 1.407.213 | 55     | 15/2012 |
| Servizio di accoglienza visitatori, sorveglianza e biglietteria presso i Musei Civici – parte soggetta IVA | € 7.201,92 | 1.407.213 | 55     | 16/2012 |
| TOTALE   | €13.153,92 |           |        |         |

si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9.2 DL 78/09 convertito con L. 102/09, che il programma di pagamenti previsto nel presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Macerata, 14.05.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Andrea Castellani)

(firma all'originale)

(allegato)

*CONVENZIONE CON LA MERIDIANA Coop. Soc. a.r.l. DI MACERATA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI, SORVEGLIANZA E BIGLIETTERIA PRESSO I MUSEI CIVICI DI PALAZZO BUONACCORSI*

Con la presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge tra i Sigg.ri:

1. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Dirigente dell'Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei del **Comune di Macerata** il quale agisce in nome per conto e nell'interesse del Comune stesso - C.F. 80001650433 - ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/2000, in esecuzione della **deliberazione del CDA del 14.03.2012;**

2. \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Presidente della **MERIDIANA Cooperativa Sociale a r.l.** - C.da Vallebona 2 - 62100 MACERATA - P.I. 01232050433 - R.I. Macerata n. 11431 Reg. Pref. Coop. Soc. Sez. B - D. Pr. N. 9337 del 09.10.95 - Alb Reg. Coop. Soc. D.D. N. 362 del 11.12.95 - il quale agisce in nome per conto e nell'interesse della Cooperativa medesima;

**PREMESSO**

- che l'art. 5 della L.8 novembre 1991 n. 381 dà facoltà agli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali per lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (cooperative di tipo B) il cui importo sia inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;

- che con LR.18 dicembre 2001 n. 34 sono stati indicati i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni e con successiva delibera della G. R. n. 1133/2003 sono stati approvati gli schemi tipo delle convenzioni medesime da stipularsi tra le amministrazioni e le cooperative sociali;

- che, sulla scorta del deliberato del C.d.A. dell'Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei del Comune di Macerata del 28/12/2011, si intende conferire alla **MERIDIANA Cooperativa Sociale a r.l.** il servizio di accoglienza del pubblico, di sorveglianza e di biglietteria presso i musei civici di Palazzo Buonaccorsi con conduzione unitaria al fine anche di ottimizzare le risorse dell'ente, perseguendo congiuntamente l'obiettivo dell'integrazione sociale e dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

- che la Meridiana è iscritta all'Albo regionale di cui all'art. 3 della L. R. 18 dicembre 2001 n. 34 quale cooperativa sociale di tipo B svolgente attività diverse finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, è dotata di idonea organizzazione tecnico-aziendale, nella quale sono impiegate persone svantaggiate pari ad almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, di cui almeno ----- saranno impiegati nei servizi in argomento;

- che la Meridiana cooperativa sociale possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente per la stipula delle convenzioni in deroga alla normativa comunitaria ed ha formalmente indicato con quale tipologia di soggetti svantaggiati intende realizzare le prestazioni oggetto della presente convenzione;
- che la stessa ha dichiarato di avere preso conoscenza del servizio da eseguire, di aver attentamente valutato tutte le circostanze generali, di tempo, luogo e le condizioni contrattuali, nonché ogni altro elemento che possa influire sullo svolgimento del servizio medesimo;
- che con determinazione dirigenziale n..... è stata quantificata l'entità e la durata della prestazione e assunto il relativo impegno di spesa;
- che da tempo la stessa Cooperativa collabora con il Comune con prestazioni rese in diversi ambiti di attività, assicurando un ruolo fondamentale nel raggiungimento di diversi obiettivi strategici, non ultimo quello di rispondere ad immediate esigenze organizzative non altrimenti ovviabili;

SI CONVIENE

**Articolo 1 (oggetto)**

La **MERIDIANA Cooperativa Sociale a r.l.** fornisce il servizio di accoglienza del pubblico, guardiania e biglietteria dei musei civici.

Le predette prestazioni vengono preventivamente quantificate per un totale di n. \_\_\_\_ **ore relativamente al periodo** .....

All'interno delle prestazioni in argomento vengono assicurate, entro il monte-ore complessivo considerato in ragione delle occorrenze congiuntamente individuate in ragione del periodo considerato, le seguenti attività

- apertura e chiusura della struttura secondo specifiche modalità che verranno impartite dalla direzione
- servizio di accoglienza del pubblico ( informazioni su orari, costi, servizi, informazioni telefoniche, distribuzioni materiali, iscrizione dei visitatori nell'indirizzario dei musei, statistiche visitatori)
- servizio di prima informazione sul patrimonio dei musei ( museo della carrozza, sala dell'Eneide)
- servizio di biglietteria ( emissione e registrazione biglietti di ingresso e relativa riscossione)
- servizio di vigilanza e di controllo delle visite delle sale espositive al fine di prevenire furti, danni e atti di vandalismo sul patrimonio dei musei; informazione e controllo delle modalità di utilizzo delle installazioni multimediali e degli altri supporti alla visita.

**Articolo 2 (durata)**

La collaborazione in argomento si considera effettiva a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per la durata di mesi 1 e giorni 15, pari all'esaurimento delle disponibilità orarie quantificate. Al termine del periodo convenuto la convenzione scadrà senza obbligo di disdetta formale.

**Articolo 3 (corrispettivi)**

Per la prestazione assicurata nei termini e con le modalità indicate, il Comune si impegna a corrispondere a favore della Coop. Soc. La Meridiana l'importo complessivamente quantificato di € \_\_\_\_\_ **(IVA inclusa) al lordo di ogni altro onere fiscale e contributivo. La liquidazione avviene per singole tranches dietro presentazione di regolare documento contabile corredato da dettagliata relazione sull'attività svolta, vistata per regolarità esecutiva dal responsabile del Servizio e dopo l'acquisizione d'ufficio dell'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dagli uffici competenti (DURC).**

**Art. 4 – (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione all'Ente concedente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente concedente Ai sensi dell'art.3 comma 9-bis della citata L.n.136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

#### Articolo 5 (risorse umane)

L'attività di cui all'oggetto viene espletata mediante risorse di personale autonomamente rese disponibili dalla Cooperativa La Meridiana, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e competenza.

In particolare il servizio dovrà essere garantito da un gruppo costante di persone di fiducia composto da non meno di **2 addetti** nei giorni **da martedì a venerdì** e da non meno di **3** nei giorni di **sabato domenica e festivi infrasettimanali**. L'elenco dettagliato dei componenti verrà fornito dalla Cooperativa all'entrata in vigore della presente convenzione.

La Cooperativa assume ogni onere e responsabilità derivante dall'utilizzo di eventuali consulenti ed esperti da destinare alla collaborazione in oggetto esonerando il Comune da ogni eventuale responsabilità connessa e/o conseguente.

La Cooperativa, nel rendere i servizi in argomento, dovrà inoltre:

- assicurare la continuità del servizio provvedendo ad una pronta sostituzione di operatori mancanti a seguito di eventi imprevisti o imprevedibili;
- utilizzare dotazioni strumentali e personale proprio idoneo a garantire la migliore esecuzione del servizio affidato;
- applicare ai propri operatori il contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali;
- reperire di propria iniziativa lavoratori svantaggiati da inserire nell'attività di cui alla convenzione, per il loro recupero. Tali lavoratori dovranno in ogni caso possedere i requisiti di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e nei loro confronti la Cooperativa dovrà individuare ed attuare opportune tecniche di sostegno e formazione in funzione della loro integrazione lavorativa dandone informazione all'Amministrazione;
- attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione, coinvolgere dei volontari, i quali dovranno essere impegnati sempre e solo come personale di supporto nelle attività svolte dalla Cooperativa medesima e mai in sostituzione dei lavoratori;
- redigere e trasmettere all'Amministrazione una relazione finale illustrante i risultati raggiunti nell'attività di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati e le problematiche emerse nel corso dell'esecuzione dei servizi affidati.

#### Articolo 6 (responsabilità e custodia)

La Cooperativa è responsabile della buona conservazione dei beni affidati ed esonera espressamente il Comune proprietario da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come lo esonera da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato.

Naturalmente la Cooperativa, quale custode, assume la piena e completa responsabilità nei confronti dell'Amministrazione proprietaria e dei terzi per tutti i danni che essa possa arrecare agli immobili indistintamente in durata della convenzione e così pure nei riguardi di beni mobili ed immobili di terzi, nonché delle persone terze.

A copertura delle proprie responsabilità, la cooperativa consegna al Comune, una **polizza assicurativa** prevedente espressamente la rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1916 del c.c. nei confronti del Comune, in caso di sinistro, e copertura assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00/ sinistro.

Inoltre a garanzia del rispetto delle clausole e condizioni contrattuali, la cooperativa consegna al Comune una **polizza fideiussoria**, "a prima richiesta e senza eccezione" per un importo pari al 10% dell'importo totale dell'affidamento con validità fino al termine del rapporto.

La revoca della fideiussione prima della scadenza del rapporto, la sua simulazione o invalidità o inefficacia produce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del contratto. La garanzia deve avere efficacia indipendentemente dal pagamento del premio da parte del soggetto obbligato, con

clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale in deroga all'art. 1944 del c.c. e rinuncia ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c., e deve essere operativa entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

#### **Articolo 7 (controlli e monitoraggi)**

Il responsabile del procedimento opererà in collaborazione con un addetto ai Servizi sociali dell'Amministrazione gli opportuni controlli per verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo sono tradotte in apposite relazioni, firmate dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione e trasmesse anche alla cooperativa.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che la gestione del servizio convenzionato non è conforme alle prestazioni previste, o in caso di non continuità dell'attività, l'Amministrazione provvede a contestare l'inadempimento alla cooperativa fissando il termine 15 gg. per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora le stesse non siano ritenute valide, l'Amministrazione richiama la cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero nei casi più gravi procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale adeguarsi agli impegni assunti. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

#### **Articolo 8 (cause di estinzione del contratto)**

E' in facoltà della Cooperativa recedere anticipatamente per gravi motivi, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

E' espressamente riconosciuta all'Amministrazione la revoca della convenzione per motivi di pubblico interesse, senza diritto ad indennizzo o risarcimento alcuno, con preavviso di mesi giorni trenta.

La convenzione è, inoltre, risolta con semplice dichiarazione di parte a mezzo di lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno, nei seguenti casi:

- cancellazione della cooperativa dall'Albo regionale di cui all'art. 9 della L. 381/1991, istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 34/2001,
- cessione del contratto,
- inadempimento delle parti relativo agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, con particolare riguardo a quelli assicurativi e retributivi,
- riduzione della percentuale del 30% di persone svantaggiate presente nella cooperativa come stabilito dall'art. 4 della L. 381/1991,
- riduzione del numero dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate superiore al ---% rispetto a quello previsto,
- in caso di fallimento della Cooperativa, ovvero qualora lo stesso sia sottoposto a procedure concorsuali, o sia assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo,
- in caso di negligenza, imperizia, ritardo o inesattezza grave nell'espletamento delle prestazioni.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della polizza fideiussoria da parte dell'ente, fatta salva l'azione di risarcimento dei maggiori danni subiti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, la cooperativa dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la cooperativa conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicate e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

A tutti gli effetti della presente convenzione, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o

comunque collegata alla gestione del servizio, anche se relativa a tempi atti e fatti successivi alla cessazione (compresa la notifica di atti esecutivi) è competente il Foro di Macerata  
Tutti gli oneri contrattuali (registrazione , diritti di segreteria ) sono a carico della cooperativa.

**Articolo 9 (Impegno di reciprocità)**

Per il conseguimento dei fini individuati dalla presente convenzione e per l'efficacia del rapporto collaborativo, il Comune di Macerata e la Cooperativa si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività, l'accesso alle rispettive strutture, l'accesso alle informazioni e a specifiche banche dati, archivi, biblioteche e fonti documentarie nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela di dati personali e per la disciplina degli accessi agli atti amministrativi.

**Articolo 10 ( penali)**

**Articolo 10 (Controversie)**

In ordine ad ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti dall'interpretazione ovvero dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Macerata.

Macerata, \_\_\_\_\_

**Letto, confermato e sottoscritto,**

**per il Comune di Macerata**

\_\_\_\_\_

**per la Coop. La Meridiana**

\_\_\_\_\_